

ALLEGATO - Interpello ex art.3-septies del d.lgs.152/2006 sull'applicazione del DM n. 127/2024 *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.*

1. Relazione tra cessazione di qualifica di rifiuto, conformità alle norme di idoneità tecnica, dichiarazione di conformità

L'art. 3 del DM n. 127/2024 stabilisce che i rifiuti inerti del regolamento “*cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1*”.

L'Allegato 1 stabilisce specifici criteri chimici sul tal quale (tab.2) e sull'eluato (tab.3) e individua le norme di marcatura CE (tab.4).

L'art. 4 stabilisce che “*l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2*”.

L'Allegato 2 riporta un elenco delle norme di idoneità tecnica/parametri prestazionali per l'utilizzo dell'aggregato recuperato in funzione dell'uso specifico (tab.5 e tab.6).

L'art. 5 comma 2 stabilisce che “*il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto [...] Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3*”.

In Allegato 3 il modulo della dichiarazione di conformità prevede l'indicazione dello scopo specifico di cui all'Allegato 2, cui è destinato il lotto oggetto di dichiarazione.

Va evidenziato che le verifiche di cui all'Allegato 1 variano in funzione dello scopo specifico di cui all'Allegato 2 e che l'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 individua lo scopo specifico tra le condizioni necessarie alla cessazione.

Alla luce di quanto sopra si chiede:

- 1.1. se la cessazione di qualifica di rifiuto in impianto possa avvenire sulla base della sola conformità all'Allegato 1, in un momento antecedente le verifiche di idoneità tecnica per l'uso specifico definite in Allegato 2;
- 1.2. se, in caso di risposta affermativa al quesito 1.1, sia possibile redigere la dichiarazione di conformità, la quale prevede la tabella con l'indicazione dell'uso specifico, anche nelle more delle verifiche di idoneità tecnica per l'uso specifico definite in allegato 2;
- 1.3. in caso di risposta positiva al quesito 1.1 e nel contempo risposta negativa al quesito 1.2, se si conferma che la dichiarazione di conformità viene a configurarsi come un'attestazione unicamente funzionale all'uscita dall'impianto dell'EoW prodotto per il suo invio all'uso specifico, ma temporalmente differibile rispetto alla condizione di cessazione della qualifica di rifiuto in impianto;
- 1.4. in caso di risposta affermativa al quesito 1.3, in che modo, ai fini delle verifiche da condursi in impianto, la cessazione di qualifica di rifiuto in impianto possa essere comunque dimostrata e attestata agli organi di controllo nelle more della redazione della dichiarazione di conformità.

Resta fermo che per l'uscita del lotto dall'impianto è necessario aver effettuato anche la verifica delle norme di idoneità tecnica e aver redatto la dichiarazione di conformità (l'art. 5 comma 2 prevede infatti che la dichiarazione di conformità è inviata “*comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto*”).

2. Prelievo e conservazione del campione

L'art. 5 comma 4 indica due distinte metodiche di campionamento:

- UNI 10802 per il campione prelevato ai fini della dimostrazione dei criteri di cessazione di cui all'art. 3, ossia la conformità all'Allegato 1 (tab. 2 sul tal quale., tab. 3 sul test di cessione, tab. 4 marcatura CE); tale campione deve essere conservato per 1 anno dall'invio della dichiarazione di conformità.
- UNI 932-1 per il campione prelevato per le verifiche di conformità e idoneità alle norme tecniche di cui alla tab. 5 dell'Allegato 2 (norme di idoneità tecnica in relazione all'impiego specifico); non viene precisata la durata della conservazione.

Si chiede:

- 2.1. se il campione secondo la norma UNI 932-1 possa essere effettuato successivamente alla cessazione di qualifica di rifiuto in impianto (aspetto connesso ai quesiti precedenti);
- 2.2. se il campione prelevato ai sensi della UNI 932-1 sia anch'esso soggetto all'obbligo di conservazione in impianto e, in caso affermativo, quale sia la durata della sua conservazione, tenuto conto che la dimensione del campione per le verifiche prestazionali può essere rilevante (anche 100/200 kg).

3. Adeguamento dei titoli vigenti e regime transitorio

Il comma 1 dell'art. 8 del DM n. 127/2024 prevede l'adeguamento ai criteri del nuovo regolamento anche per le procedure semplificate, fatto salvo quanto previsto dal DM 05/02/98 in termini di limiti quantitativi dell'allegato 4, valori limite per le emissioni dell'allegato 1 sub-allegato 2, norme tecniche dell'allegato 5.

Si chiede:

- 3.1. se il DM n. 127/2024 vada a sostituire con i nuovi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto le norme tecniche dell'allegato 1, suballegato 1 del DM 05/02/1998 limitatamente al punto 7.1, attività di recupero 7.1.3 a), oppure anche altri punti del paragrafo 7 "Rifiuti ceramici e inerti", del medesimo suballegato; in quest'ultimo caso, si chiede di indicare quali;
- 3.2. in riferimento alla sostituzione del punto 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1 del DM 05/02/98 relativamente alla produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, se si intendono o meno inclusi in procedura semplificata tutti i CER del DM n. 127/2024, compresi quelli che non risultano elencati al punto 7.1 del DM 05/02/98, o se, viceversa, la procedura semplificata possa essere applicata unicamente ai CER elencati al punto 7.1 del D.M. 05/02/98 qualora previsti anche nel DM 127/2024.

Inoltre, il comma 4 dell'art. 8 del DM n. 127/2024 fa salva l'immediata applicabilità anche in regime transitorio dell'art. 5 comma 4 relativamente al prelievo e conservazione dei campioni.

Alla luce del fatto che l'immediata applicabilità in regime transitorio dell'art. 5 comma 4 risulta introdotta a seguito del parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1526/2023, che ha ritenuto penalizzante non applicare immediatamente la riduzione da 5 anni previsti dal DM n. 152/2022 a 1 anno previsto dal nuovo decreto per la durata di conservazione del campione, si chiede:

- 3.3. se l'immediata applicabilità dell'art. 5 comma 4 debba intendersi riferita esclusivamente agli impianti già adeguati al previgente DM n. 152/2022 al fine di ridurre le tempistiche di conservazione del campione da 5 anni a 1, oppure anche agli impianti ad oggi non adeguati al DM n. 152/2022.

Infine, considerato che il comma 2 dell'art. 1 del DM n. 127/2024 prevede che le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi ad oggetto in tutto **o in parte** rifiuti non elencati nell'Allegato 1 tabella 1 sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni "caso per caso" ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, si chiede:

- 3.4. se le ditte che ad oggi sono autorizzate alla cessazione di qualifica di rifiuto per i medesimi usi previsti dal DM n. 127/2024 ma a partire da una commistione di codici, alcuni elencati nel DM n. 127/2024 e altri estranei al DM n. 127/2024, possano intendersi esonerate dall'obbligo di adeguamento di cui all'art. 8, qualora intendano proseguire l'attività con le modalità di cui all'autorizzazione "caso per caso";

3.5. in caso di risposta affermativa al quesito precedente, se le medesime ditte devono garantire che ogni lotto di EoW prodotto nell'arco dell'intera durata dell'autorizzazione comprenda sempre la commistione con CER non contemplati dal DM n. 127/2024, oppure possano produrre anche lotti costituiti esclusivamente da CER di cui al DM n. 127/2024.

4. Rifiuti ammissibili

L'Allegato 1 lettera a) prevede nell'elenco dei rifiuti ammissibili di cui alla Tabella 1 il codice EER 191209 Minerali (ad esempio sabbia, rocce, inerti).

Si chiede:

4.1. se il rifiuto identificato con codice EER 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti), sia da intendersi come proveniente esclusivamente dal trattamento dei rifiuti elencati nella medesima Tabella 1, o se possa derivare anche dal trattamento di altri rifiuti in essa non ricompresi.

5. Lavorazioni ammesse

L'Allegato 1 lettera c) prevede che la lavorazione avvenga **mediante fasi meccaniche**, di cui viene riportato un elenco non esaustivo. Viene inoltre ribadito che *“il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi **di tipo meccanico**, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento”*.

Si chiede:

5.1. se possano ritenersi inclusi nei processi di lavorazione ammessi ai sensi del DM n. 127/2024 anche trattamenti basati su un'azione di tipo fisico, come il lavaggio e il desorbimento termico.

6. Possibilità di effettuare la miscelazione di lotti diversi dopo la fase di verifica di conformità

L'Allegato 1 lettera c) prevede che *“**durante la fase di verifica di conformità** dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati”*.

Si chiede:

6.1. se e a quali condizioni sia possibile miscelare i lotti presso l'impianto di produzione dell'aggregato, **una volta conclusa la fase di verifica di conformità**, al fine di realizzare la specifica composizione richiesta dall'utilizzatore (ad es: solo a seguito di compilazione e trasmissione della dichiarazione di conformità di ciascun lotto oggetto di miscelazione, alla stregua di materie prime).

7. Verifica del parametro amianto sul tal quale

In Allegato 1 lettera d), la Tabella 2 per il limite dell'amianto sul tal quale (100 mg/kg) riporta la nota (1): *“Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.*

Si chiede:

7.1. se il limite di 100 mg/kg debba essere soggetto a riduzione nei singoli provvedimenti di autorizzazione, anche in assenza di adeguamenti normativi, in relazione al variare della metodica analitica ufficialmente riconosciuta, o se viceversa sussista l'obbligo di utilizzare la metodica ufficialmente riconosciuta che consenta di raggiungere il più basso limite di rilevabilità possibile, anche se il limite per la cessazione rimane fissato a 100 mg/kg;

7.2. qual è il riferimento per individuare la metodica analitica ufficialmente riconosciuta.

8. Applicabilità dell'autorizzazione “caso per caso” per EoW destinati a recuperi ambientali con valori limite sul tal quale diversi da quanto previsto dal DM n. 127/2024

Visto quanto rappresentato nell'interpello 0174946 del 31-10-2023 secondo cui *“purché siano rispettati tutti i criteri e i requisiti richiesti, è corretto ritenere, [...], che solo in caso di conformità alla colonna A (siti con destinazione residenziale/verde pubblico) è possibile la cessazione della qualifica di rifiuto poiché, in linea generale, non è possibile considerare come materia prima “una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d'uso del sito in cui dove essere utilizzata.”;*

Vista l'“Analisi di impatto della regolamentazione” in cui si riporta che “*che nella fase di consultazione pubblica sono pervenute ulteriori istanze di modifica della Tabella 2 affinché per l'impiego di aggregati riciclati come materiale di riempimento fossero introdotti limiti differenti in funzione della destinazione d'uso delle aree in cui tale aggregato è utilizzato. Tale richiesta, tuttavia, non è stata accolta in quanto i limiti previsti nella Tabella 2 sono differenziati in funzione degli utilizzi dell'aggregato prodotto e non delle destinazioni d'uso dei siti in cui lo stesso è utilizzato. Pertanto, per l'utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2, indipendentemente dalla destinazione d'uso, i limiti da rispettare sono quelli indicati nella prima colonna della tabella 2. L'applicazione dei limiti più restrittivi, a garanzia della tutela della salute e dell'ambiente, limitatamente all'uso di cui alla lettera a) dell'Allegato 2, deriva dalla impossibilità di garantire il controllo della destinazione d'uso del sito in cui l'inerte è utilizzato.*”

Si chiede:

- 8.1. se, qualora sia dimostrato che esistano progetti approvati per interventi definiti come “realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate” - utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2 del DM 127/24-, sia possibile derogare dai valori soglia identificati in Tabella 2 Allegato 1 tramite una valutazione “caso per caso”.

Infine, si riferisce che, a meno di diverso avviso di codesto spettabile Ministero, si ritiene che l'assenza dell'uso specifico “realizzazione di opere di protezione” nell'elenco in Allegato 2 costituisca un mero refuso, in ragione della previsione di aggregato conforme alla UNI EN 13383-1 in tab.4 dell'Allegato 1 e del corrispondente richiamo in tab.5 dell'Allegato 2.